



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE
SUL RISULTATO DEL CONTROLLO
ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DELL'ENTE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI (EPPI)

2021

Determinazione del 14 marzo 2024 n. 44



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE
SUL RISULTATO DEL CONTROLLO
ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DELL'ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E
DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (EPPI)

2021

Relatore: Consigliere Francesca Padula

Ha collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati:

rag. Fabrizio Scuro



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 14 marzo 2024,

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, richiamato dall'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con il quale l'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio del suddetto Ente, relativo all'esercizio 2021, nonché le annesse relazioni degli organi di amministrazione e di controllo, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Francesca Padula e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2021;

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possano, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze i bilanci, corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo, e la relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce quale parte integrante;



CORTE DEI CONTI

P. Q. M.

comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, insieme al conto consuntivo per l'esercizio 2021 - corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo - dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, l'unita relazione, con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

PRESIDENTE F.F. E RELATORE
Francesca Padula

DIRIGENTE
Fabio Marani
depositato in segreteria

INDICE

PREMESSA	1
1. ORDINAMENTO.....	2
2. ORGANI.....	7
2.1. Costi per gli organi	8
3. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	10
3.1. Organizzazione	10
3.2. Consistenza del personale	10
3.3. Costi per il personale.....	11
4. VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA.....	15
5. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E DI COMUNICAZIONE; PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.	16
6. GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE	18
6.1 Contribuzione.....	19
6.2 Prestazioni previdenziali	21
6.3 Prestazioni assistenziali ed indennità di maternità-paternità.....	23
7. ATTIVITA' CONTRATTUALE.....	28
8. GESTIONE PATRIMONIALE.....	31
9. RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE	38
9.1 Stato patrimoniale.....	38
9.2 Conto economico	45
9.3 Rendiconto finanziario.....	47
10. BILANCIO TECNICO.....	49
11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	51

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Costi per gli organi.....	9
Tabella 2 - Consistenza del personale.....	11
Tabella 3 - Retribuzione annua lorda del Direttore generale	12
Tabella 4 - Costo del personale	12
Tabella 5 - Incidenza dei costi del personale sui costi di gestione.....	13
Tabella 6 - Costo delle prestazioni di lavoro autonomo.....	14
Tabella 7 - Rapporto iscritti/pensionati.....	19
Tabella 8 - Prestazioni pensionistiche.....	22
Tabella 9 - Rapporto contributi soggettivi/prestazioni pensionistiche	23
Tabella 10 - Prestazioni assistenziali.....	24
Tabella 11 - Saldo contributi/prestazioni.....	26
Tabella 12 - Attività contrattuale	29
Tabella 13 - Composizione degli investimenti esercizio 2021.....	33
Tabella 14 - Comparazione del valore contabile degli investimenti.....	33
Tabella 15 - Le immobilizzazioni finanziarie	35
Tabella 16 - Stato patrimoniale.....	39
Tabella 17 - Crediti.....	40
Tabella 18- Incidenza percentuale dei crediti contributivi sull'attivo patrimoniale e sul fondo di accantonamento dei contributi soggettivi e integrativi.....	40
Tabella 19 - Debiti	42
Tabella 20 - Patrimonio netto	43
Tabella 21 - Conto economico.....	45
Tabella 22 - Rendiconto finanziario.....	48

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e, in base all'articolo 2 della legge stessa, sulle risultanze del controllo eseguito sulla gestione, relativa all'esercizio finanziario 2021, dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati e sulle vicende di maggior rilievo intervenute successivamente.

Il precedente referto, avente ad oggetto la gestione dell'Ente per gli esercizi 2019 e 2020, deliberato da questa Sezione con determinazione del 19 luglio 2022, n. 96, è pubblicato in Atti parlamentari, XVIII Legislatura, Doc. XV, numero 603.

1. ORDINAMENTO

L'art. 3 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, emesso in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, ha previsto che gli iscritti in albi o elenchi privi di una propria cassa di previdenza, avrebbero potuto, oltre che aderire all'ente pluricategoriale disciplinato dall'art. 4 della medesima legge o a gestioni di previdenza obbligatorie già esistenti per simile tipologia di professione, costituire un ente di categoria, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ossia di associazione o fondazione.

L'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (di seguito Eppi o Ente), in attuazione della suddetta normativa, è stato costituito, il 15 settembre 1997, come fondazione: non ha fini di lucro e non è destinatario di finanziamenti pubblici, diretti o indiretti, con esclusione di quelli relativi agli sgravi e alla fiscalizzazione degli oneri sociali (art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509).

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Mlps e del Ministero dell'economia e delle finanze - Mef, come previsto dall'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.

Lo statuto dell'Ente, nel testo approvato dal Consiglio di indirizzo generale con le delibere nn. 98 del 30 gennaio 2014 e 97 del 31 marzo 2017, è stato da ultimo modificato con la delibera n. 29 del 29 marzo 2019 (approvata dai Ministeri vigilanti il 27 dicembre successivo).

I criteri di iscrizione, le prestazioni e la misura dei contributi sono stabiliti nel regolamento previdenziale; quello vigente *ratione temporis* è stato adottato dal Comitato di indirizzo generale dell'Ente con delibera del 1° agosto 2018, approvata dai Ministeri vigilanti il 25 febbraio 2019 e, da ultimo, con delibera del 24 febbraio 2022, approvata dai medesimi Ministeri il 10 marzo 2023.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Eppi tutti coloro che, iscritti negli albi professionali dei periti industriali e periti industriali laureati, esercitano (in forma singola o associata, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa) un'attività autonoma di libera professione, anche in contemporanea ad attività di lavoro dipendente o autonomo di altra natura.

L'Ente, oltre a gestire la previdenza obbligatoria, provvede all'erogazione, a beneficio degli iscritti, dell'indennità di maternità - paternità (nella misura e con le modalità di cui al d. lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche e integrazioni) e di prestazioni assistenziali, consistenti in sussidi in caso di eventi tipizzati, prestiti chirografari e mutui ipotecari.

Il regolamento per l'assistenza - adottato dal Comitato di indirizzo generale dell'Ente con delibera del 29 settembre 2020, approvata dai Ministeri vigilanti il 26 agosto 2021 - è stato, da ultimo modificato con delibera del 23 giugno 2022, approvata dai medesimi Ministeri il 10 gennaio 2023.

L'Ente può partecipare, ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, al patrimonio di consorzi o società aventi come oggetto la garanzia collettiva dei fidi¹, nonché al patrimonio di altre società che prestino servizi utili al perseguimento degli scopi statutari; a tal proposito può attuare forme di incentivazione alla professione, favorendo l'accesso al credito degli iscritti (art. 3, comma 4, dello statuto).

La Cassa può affidare a soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994, nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari (art. 7, c. 6, lett. i, dello statuto).

L'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha esteso agli iscritti agli enti previdenziali privati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, a condizione che non siano già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all'articolo 1, comma 239, della citata legge n. 228 del 2012 e ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. Il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo, come previsto dall'articolo 1, comma 244, della stessa legge n. 228 del 2012, è effettuato in ogni caso dall'Inps. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria

¹ L'attività di garanzia collettiva dei fidi è disciplinata dall'art. 13 del d.l. n. 269 del 2003; essa viene svolta da imprese consorziate o socie "per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario".

quota, calcolata dalle medesime secondo le regole previste da ciascun ordinamento. Il 20 febbraio 2018 è stata sottoscritta tra l'Inps e l'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) la convenzione quadro per la gestione delle prestazioni in cumulo.

L'art. 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, al comma 1 *bis*, inserito dall'art. 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha posto norme volte alla tutela dei valori e delle disponibilità finanziarie delle casse professionali, conferiti in gestione, prevedendo che le casse medesime ne rimangano titolari, fatti salvi diversi accordi con i gestori abilitati, nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo delle casse e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati. Essi non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dei soggetti gestori. Inoltre, sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari presso depositari diversi dal gestore non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

L'art. 20-*quater*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto, per i soggetti che non adottino i principi contabili internazionali, la facoltà di derogare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, al criterio di valutazione previsto dall'art. 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell'attivo circolante. Se ne prevede, infatti, l'iscrizione *“al valore risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato”* se minore, *“fatta eccezione per le perdite di carattere durevole”*. La disposizione ha stabilito, inoltre, che la descritta misura, *“in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari”*, possa essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti del Mef del 15 luglio 2019 e del 17 luglio 2020 la facoltà predetta è stata estesa rispettivamente per gli esercizi 2019 e 2020, non più operando nell'esercizio in esame.

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha dato luogo a provvedimenti a tutela delle posizioni previdenziali degli iscritti, riconducibili a tre tipologie di agevolazioni, ossia la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'esonero contributivo e l'erogazione di un'indennità.

Con l'art. 126, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, era stato stabilito che i versamenti dei contributi previdenziali

e assistenziali, sospesi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, venissero effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Con l'art. 97, c. 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stato disposto che tale termine rimanesse fermo per il 50 per cento delle somme dovute ma che il versamento del restante 50 per cento potesse essere effettuato mediante non più di ventiquattro rate mensili, delle quali la prima entro il 16 gennaio 2021.

L'art. 1, comma 20 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di favorire la ripresa dell'attività dei lavoratori autonomi e dei professionisti, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 (da ripartire agli enti previdenziali con decreto del Mlps, di concerto con il Mef): Tale dotazione costituisce il relativo limite di spesa destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie che nel periodo d'imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e, nell'anno 2020, abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019.

L'art. 3, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, modificando l'art. 1, comma 20, della legge n. 178 del 2020 e inserendo nel medesimo articolo il c. 22-bis, ha aumentato la dotazione finanziaria per l'anno 2021 a 2.500 milioni, subordinando, peraltro, l'attribuzione dei benefici, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono stati previsti nuovi interventi a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, tra i quali l'istituzione, ex art. 44, del Fondo per il "reddito di ultima istanza", per i lavoratori danneggiati dal Covid-19, prevedendo l'erogazione a loro favore di una indennità (cosiddetto "bonus"), secondo criteri e limite di spesa (eventuale) da stabilire con decreto del Mlps, di concerto con il Mef.

Con l'art. 13 del decreto-legge n. 104 del 2020 è stata prevista l'erogazione della medesima indennità in via automatica anche per il mese di maggio 2020.

L'art. 37, c. 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungendo quattro commi all'art. 31 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, ha previsto l'erogazione della menzionata indennità da parte dei rispettivi enti di previdenza, nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. ORGANI

Sono organi dell'Ente: il Consiglio di indirizzo generale (Cig); il Consiglio di amministrazione (Cda); il Presidente; il Collegio dei sindaci.

La durata in carica è stabilita per tutti in quattro anni.

Il Cig è composto da un numero variabile di membri, eletti dagli iscritti, corrispondente al rapporto di uno ogni mille; quello in carica per gli esercizi di riferimento è formato da 16 componenti (compresi un coordinatore ed un segretario nominati dagli eletti nel loro ambito).

Il Cig, tra gli altri compiti, definisce le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della previdenza di categoria; definisce i criteri generali di investimento; delibera, anche su proposta del Cda, le modifiche dello statuto, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, dei regolamenti sui benefici assistenziali, del regolamento elettorale; approva, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 30 novembre il bilancio di previsione deliberati dal Cda; nomina i componenti del Collegio dei sindaci.

Il Cda è composto da cinque membri, anch'essi scelti con metodo elettivo tra gli iscritti. Ne fanno parte il Presidente dell'organo collegiale e dell'Ente, nonché il Vicepresidente, entrambi nominati dagli eletti.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente; vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Cda; adotta provvedimenti urgenti, salva la ratifica del Cda nella prima seduta utile.

Il Cda svolge compiti di gestione dell'Ente sulla base delle indicazioni del Cig; predispone gli schemi di bilancio; delibera l'organigramma dell'Ente e l'assunzione del Direttore; definisce il trattamento economico del personale; effettua le operazioni di investimento e disinvestimento.

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque sindaci effettivi e cinque supplenti.

Uno dei sindaci effettivi, che presiede il Collegio, ed un supplente sono designati dal Mlps; un effettivo ed un supplente sono designati dal Mef; due effettivi e due supplenti sono nominati nell'ambito degli iscritti al registro dei revisori legali; un effettivo ed un supplente sono scelti tra gli iscritti all'Ente, esclusi i componenti del Cig e del Cda, nonché del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

Nel mese di maggio 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi per il quadriennio 2022-2026; essi si sono insediati il 3 giugno 2022, data in cui sono state effettuate le nomine statutarie.

2.1. Costi per gli organi

L'importo annuo lordo delle indennità di carica spettanti agli organi Cig e Cda nel 2021 è rimasto invariato rispetto al 2020: esse ammontano, per coordinatore, segretario e componente del Cig, rispettivamente, ad euro 30.000, euro 26.000 ed euro 22.000; per il Presidente, il Vicepresidente ed ogni componente del Cda, rispettivamente, ad euro 90.000, euro 55.000 ed euro 47.000. Per il Presidente e gli altri componenti effettivi del Collegio dei sindaci, dal mese di febbraio 2019, è prevista l'indennità, rispettivamente, di euro 20.000 ed euro 16.000 (in precedenza euro 18.000 ed euro 15.000).

Il gettone (unico nella giornata in ipotesi di molteplici convocazioni e ridotto del 50 per cento dall'eventuale secondo giorno di presenza) e i rimborsi spese vengono attribuiti (artt. 7, comma 6, lett. n, e 9, comma 2, lett. t, dello statuto) anche per la partecipazione alle commissioni di studio o istruttorie costituite presso il Cig ed il Cda.

A decorrere dal mese di febbraio 2019, per le sedute del Cig e del Cda il gettone di presenza è stato ridotto ad euro 300 (euro 200 nel caso le sedute si svolgano con la modalità della videoconferenza); per le commissioni di studio è stato stabilito in euro 200, con il limite massimo annuale di n.14 e n.8 gettoni per ciascun componente rispettivamente del Cda e del Cig.

La seguente tabella espone i dati relativi ai costi sostenuti per gli organi, compresi il coordinatore del Cig, il Presidente dell'Ente ed il Presidente del Collegio dei sindaci.

Tabella 1 - Costi per gli organi

	2020	2021	Var. %
Indennità annuali			
-Consiglio di indirizzo generale	461.202	461.204	0
-Consiglio di amministrazione	365.927	365.927	0
-Collegio dei sindaci	102.473	102.474	0
Totale	929.602	929.605	0
Rimborsi spese:			
-Consiglio di indirizzo generale	6.902	20.290	193,97
-Consiglio di amministrazione	24.324	47.669	95,98
-Collegio dei sindaci	1.708	3.654	113,93
Totale	32.934	71.613	117,44
Gettoni di presenza			
-Consiglio di indirizzo generale	66.188	33.321	-49,66
-Consiglio di amministrazione	36.096	36.863	2,12
-Collegio dei sindaci	41.400	40.829	-1,38
Totale	143.684	111.013	-22,74
Totale costi	1.106.220	1.112.231	0,54

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

I dati relativi alle indennità annuali sono rimasti invariati rispetto all'esercizio precedente; sono incrementati del 117,44 per cento i rimborsi spese, mentre sono risultati in calo i gettoni di presenza (-22,74 per cento).

Il totale dei costi, che si assestano ad euro 1.112.231, è aumentato dello 0,54 per cento nel 2021.

3. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

3.1. Organizzazione

Il “Manuale organizzativo” dell’Eppi delinea una struttura per processi e risultati, definendo riporti funzionali, missioni, ruoli e responsabilità.

Il Direttore generale opera le scelte necessarie alla puntuale esecuzione delle decisioni del Cda, cui riporta; coordina i processi di supporto agli organi, il governo dell’attuazione delle strategie, la gestione del personale e le relazioni esterne.

Riportano direttamente al Direttore generale le missioni dell’Area servizi e dell’Area risorse umane.

L’Area servizi coordina i seguenti processi: rendicontazione e supporto politiche previdenziali; programmazione e coordinamento delle attività di gestione dell’Area; reportistica verso istituzioni esterne; gestione delle elezioni degli organi; gestione delle iscrizioni e qualificazione; promozione della regolarità contributiva, gestione delle prestazioni previdenziali; gestione delle prestazioni assistenziali; gestione relazioni con gli utenti. Riportano al capoarea il *team* “Contribuzione”, per la gestione della regolarità contributiva ed il *team* “Welfare”, per la gestione dei servizi previdenziali ed assistenziali.

L’Area risorse coordina i processi di: rendicontazione e supporto politiche economico-finanziarie; programmazione e coordinamento delle attività di gestione dell’area; reportistica verso istituzioni esterne; contabilità generale; amministrazione del personale e collaboratori; amministrazione delle spese organi statutari; gestione degli acquisti; gestione del funzionamento della sede. Riportano al capoarea il *team* “Amministrazione”, per la contabilità generale, il personale e i collaboratori, le spese organi statutari, nonché il *team* “Approvvigionamenti”, per la gestione degli acquisti ed il funzionamento della sede.

3.2. Consistenza del personale

Il trattamento giuridico ed economico del personale è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti degli enti previdenziali privati; vengono sottoscritti due atti negoziali, per il personale dirigenziale (incluso il Direttore generale) e per quello non dirigenziale.

Nei mesi di gennaio e febbraio 2020 è stato sottoscritto il rinnovo del c.c.n.l. per il triennio 2019 - 2021 per entrambi i settori.

Come si evince dalla seguente tabella, la consistenza dei prestatori di lavoro subordinato si è ridotta, nel corso dell'esercizio 2021, di un'unità. Non vi sono dipendenti con rapporto a tempo determinato.

Nel 2021 sono stati in servizio quattro dirigenti assunti a tempo indeterminato, tra cui il Direttore generale.

Tabella 2 - Consistenza del personale

	2020	2021
Dirigenti*	2	4
Quadri	2	1
Area A	4	4
Area B	19	17
Area C	1	1
Totale	28	27

Fonte: Corte dei conti su dati Eppi tratti dai bilanci 2020 e 2021

*Compreso il Direttore generale

Si evidenzia l'esigenza di una adeguata programmazione del fabbisogno di risorse umane, con particolare riferimento alla dotazione dei dirigenti, seguendo criteri di ragionevolezza in relazione all'organizzazione dell'Ente, per il conseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia della gestione. Al riguardo si rileva, a fine 2021, un numero dei dirigenti rilevante rispetto al numero delle unità lavorative, con un'incidenza del 14,81 per cento sulla complessiva consistenza del personale.

3.3. Costi per il personale

Le seguenti tabelle espongono il costo complessivo dei prestatori di lavoro subordinato.

Il rinnovo del c.c.n.l. per il triennio 2019 - 2021 ha avuto riflessi sulla determinazione della componente retributiva tabellare e delle indennità accessorie nei tre anni.

I criteri di determinazione del premio aziendale di risultato e di altri trattamenti integrativi sono stabiliti in sede di contrattazione di secondo livello dal cosiddetto accordo plurimo soggettivo; in data 29 luglio 2020 ne è stato sottoscritto l'aggiornamento per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022.

Il Direttore generale, come si evince dalla seguente tabella, ha percepito nel 2021 euro 218.254 comprensivi di stipendio tabellare (euro 155.010), indennità di funzione (euro 15.501) e

compenso variabile (euro 47.743), con un leggero aumento, rispetto all'esercizio precedente, di 2.826 euro, conseguente al maggiore importo di tutte e tre le componenti della retribuzione.

Tabella 3 - Retribuzione annua lorda del Direttore generale

	2020	2021	var. %
Tabellare	152.828	155.010	1,43
Indennità di funzione	15.283	15.501	1,43
Premio aziendale di risultato (totale variabile oggettiva e soggettiva)	47.317	47.743	0,90
Totale	215.428	218.254	1,31

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

La seguente tabella espone i costi per il personale.

Tabella 4 - Costo del personale

	2020	2021	var. %
Stipendi (elementi fissi e variabili), di cui:	1.615.122	1.900.417	17,66
<i>Retribuzione fissa</i>	1.155.224	1.175.484	1,75
<i>Tredicesima mensilità</i>	82.301	92.295	12,14
<i>Compensi accessori</i>	34.716	223.113	542,68
<i>Premio aziendale di risultato</i>	311.049	281.042	-9,65
<i>Straordinari</i>	31.832	13.483	-57,64
<i>Altri costi del personale</i>	0	115.000	100,00
Oneri sociali e assicurativi (Inps-Inail)	446.986	406.954	-8,96
Totale stipendi e oneri	2.062.108	2.307.371	11,89
Contribuzione trattamento di quiescenza integrativo	95.679	124.689	30,32
Accantonamenti per Tfr	55.695	36.582	-34,32
Buoni pasto	35.035	34.781	-0,72
Accantonamenti per ferie non godute	40.915	5.778	100,00
Polizza sanitaria	31.368	45.186	44,05
Totale	2.320.800	2.554.387	10,06
Costo unitario medio	82.886	94.607	14,14

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

Il costo totale, pari a complessivi euro 2.554.387 nel 2021, risulta in aumento rispetto al precedente esercizio 2021 nella misura del 10,06 per cento.

Tale incremento è imputabile principalmente sia alla crescita della voce "stipendi", per la variazione della forza lavoro che ha riguardato anche la qualifica dirigenziale, sia alla erogazione di servizi di *welfare* aziendale a favore del personale dipendente.

Nella voce “stipendi” hanno inciso sull’aumento soprattutto i costi per i compensi accessori (euro 188.397 in più rispetto al 2020) e gli altri costi del personale, pari ad euro 115.000; questi ultimi si riferiscono, secondo quanto comunicato dall’Ente, all’onere correlato all’indennità complessivamente corrisposta ad un dirigente, per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a seguito di accordo di conciliazione.

Sono iscritti tra i costi del personale, oltre agli oneri sociali, i contributi alla previdenza complementare a carico dell’Ente, con riferimento ai dipendenti che, al momento dell’adesione, hanno versato al fondo complementare il Tfr maturato (euro 124.689 nel 2021; euro 95.679 nel 2020). Con riferimento, invece, ai dipendenti che non hanno aderito alla previdenza complementare, le quote maturate del trattamento di fine rapporto (euro 55.695 nel 2020 ed euro 36.582 nel 2021) confluiscono nell’apposito fondo iscritto nello stato patrimoniale passivo, per complessivi euro 263.013, (per euro 234.431 nel precedente esercizio). L’Ente sostiene anche il costo per il premio della polizza sanitaria di cui beneficiano i dipendenti e i loro familiari (euro 45.186 nel 2021 ed euro 31.368 nel 2020).

L’incidenza delle spese per il personale sul totale dei costi di gestione (costi di produzione escluse le rettifiche) è rappresentata nella seguente tabella; essa evidenzia percentuali sostanzialmente non elevate; la diminuzione del 2021 consegue al considerevole incremento dei costi di gestione.

Tabella 5 - Incidenza dei costi del personale sui costi di gestione

	2020	2021
Totale costo del personale	2.320.800	2.554.387
Totale costi di gestione	48.003.304	78.704.533
Incidenza percentuale costi del personale sui costi di gestione	4,83	3,25

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

La spesa per consulenze e per la rappresentanza legale, evidenziata nella seguente tabella, si presenta in marcato incremento, passando da euro 236.326 nel 2020 ad euro 363.634 nel 2021.

Tabella 6 - Costo delle prestazioni di lavoro autonomo

	2020	2021	Var. %
Consulenze legali e notarili	84.268	109.691	30,17
Difesa legale nel contenzioso previdenziale	14.401	49.662	244,85
Consulenze fiscali/amministrative	41.846	43.224	3,29
Servizio amministrativo del personale	15.327	9.770	-36,26
Consulenze tecniche e finanziarie	80.484	151.287	87,97
Totale	236.326	363.634	53,87

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

Tale incremento è da ricondurre alla crescita di tutte le voci rappresentate in tabella, ad eccezione di quella relativa al servizio amministrativo del personale (-36,26 per cento).

Le spese per la difesa legale passano da 14.401 del 2020 ad euro 49.662 del 2021). L'aumento dei costi predetti nell'ambito del contenzioso previdenziale è da correlare alla ripresa delle azioni di recupero del credito contributivo, già interessate dalle sospensioni nel 2020, previste dalla normativa di sostegno agli iscritti.

Crescono le spese in ambito legale e notarile (da euro 84.268 ad euro 109.691), con riferimento ai maggiori oneri per consulenze in materia previdenziale.

Marcata è la crescita per le consulenze tecniche e finanziarie (da euro 80.484 ad euro 151.287); esse comprendono, in particolare,

- per euro 41.500, il compenso in favore dell'*advisor* finanziario;
- per euro 17.000, gli oneri correlati all'attività professionale prestata in materia finanziaria ed attuariale;
- per euro 85.400, il corrispettivo dell'attività di *project management* nei processi di *business* e nei processi IT, prestata nel corso del 2021.

Le consulenze fiscali e amministrative risultano in leggero aumento nel 2021 (da euro 41.846 ad euro 43.224).

4. VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA

L'art. 1, c. 417, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 50, c. 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto, con specifico riferimento agli enti privati di previdenza pubblica, la possibilità di assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo, effettuando un riversamento, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, del 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, ferme restando le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 183, della citata legge n. 205 del 2017, agli enti predetti non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, restando ferme, in ogni caso, le disposizioni che recano vincoli in materia di personale.

Con l'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato esplicitamente disposto che *“resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, e allo stesso tempo è stata esclusa l'applicabilità agli enti previdenziali privati dei commi da 590 a 600 dello stesso art. 1, recanti specifiche disposizioni di riduzione della spesa.

L'Ente iscrive tra i crediti verso lo Stato l'importo delle somme versate per le annualità 2012 e 2013 per circa 0,503 mln, per le quali ha chiesto il rimborso. Nel bilancio si evidenzia, peraltro, che detto credito è stato interamente svalutato. Per quanto sopra evidenziato sono rimaste operative fino al 2019 le disposizioni di contenimento non investite dalla pronuncia di illegittimità costituzionale n. 7 dell'11 gennaio 2017², tra cui quelle dettate dall'art. 5, commi 7 e 8, decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, concernenti, rispettivamente, il valore nominale dei buoni pasto e il divieto di monetizzazione delle ferie.

Il Collegio sindacale, nella seduta del 14 aprile 2022, ha dato atto del rispetto delle predette disposizioni.

² La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, d.l. n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, *“nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato”*.

5. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E DI COMUNICAZIONE; PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Sul sito dell'Ente risultano pubblicati i bilanci, corredati delle note integrative e delle relazioni del Presidente, i Piani annuali degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, le relazioni del Collegio dei sindaci, nonché i dati trimestrali e annuali concernenti l'indicatore della tempestività dei pagamenti (giorni -5,35 nel 2020 e -10,65 nel 2021), in applicazione degli artt. 29 e ss. del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto-legge n. 66 del 2014³.

Risulta anche la pubblicazione sul sito delle determinazioni di questa Corte (art. 31 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013).

È altresì presente sul sito il "Modello di organizzazione e gestione", documento finalizzato a stabilire le "misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio" (artt. 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato); detto atto organizzatorio, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 575 del 21 dicembre 2017 e poi aggiornato, da ultimo, con delibera n. 511 del 27 aprile 2022, include il codice etico ed il regolamento dell'Organismo di vigilanza (art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo da ultimo citato) sul funzionamento e sull'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto atto generale.

L'art. 2 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, aggiunto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza...", dispone che la disciplina di cui all'art. 1, comma 2 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (circa l'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001) si applica "limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea... agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni

³ Il d.p.c.m. 22 settembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del d.p.c.m. 29 aprile 2016, ha definito gli schemi e le modalità per la pubblicazione su *internet* dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici” (si veda la delibera dell’Anac n. 1134 del 20 novembre 2017).

Al riguardo, l’Ente ha previsto specifici protocolli, atti a rafforzare “lo strumento della trasparenza quale misura fondamentale per la prevenzione della corruzione...”, in relazione allo svolgimento di “attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale e dell’Unione Europea”.

Con delibera n. 358 del 9 giugno 2016 è stato nominato il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

6. GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 103 del 1996, ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche, si applica il sistema di calcolo contributivo previsto dall'art. 1 della legge n. 335 del 1995, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo e secondo le modalità attuative previste dal regolamento dell'Ente.

L'Eppi determina i trattamenti pensionistici moltiplicando il montante individuale contributivo per il coefficiente per la trasformazione in rendita, che varia secondo l'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione.

Al riguardo, l'art. 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni prevede che i coefficienti siano stabiliti, con decreto del Mlps di concerto con il Mef, ogni tre anni, sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del prodotto interno lordo (Pil) di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'Istat. L'art. 24, comma 16, del decreto-legge, n. 201 del 2011, ha previsto che gli aggiornamenti successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 siano effettuati con periodicità non più triennale ma biennale.

I coefficienti sono riportati nella tabella A, allegata al regolamento previdenziale dell'Ente, la quale è aggiornata periodicamente, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del medesimo atto generale. Con decreto del Mlps, di concerto con il Mef, del 1° giugno 2020, i coefficienti sono stati rideterminati; è seguito l'aggiornamento della tabella allegata al regolamento con delibera del Cig n. 45 del 30 luglio 2020, approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 27 novembre 2020 (con applicazione, dal 1° gennaio 2021, ai pensionandi dal 57° all'80° anno d'età). La tabella è stata modificata con delibera CIG n. 24 del 26 gennaio 2023 ed approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 5 ottobre 2023. I valori sono aggiornati al 1° gennaio 2023 in forza del decreto interministeriale del 1° dicembre 2022. Il montante individuale, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni, è ottenuto attraverso la rivalutazione dei contributi versati al 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto della media quinquennale del tasso annuo di variazione nominale del Pil, calcolata dall'Istat. Il regolamento del 2017 ha stabilito che non si procede in ogni caso alla rivalutazione, sino a quando non siano stati integralmente versati i contributi soggettivi ed integrativi, gli interessi di mora e le sanzioni maturati sugli stessi.

Come si evince dalla seguente tabella, il numero degli iscritti è in diminuzione, passando dai 13.431 del 2020 ai 13.296 del 2021; i pensionati erano 5.114 nel 2020 e 5.472 nel 2021.

L'indice demografico diminuisce nel 2021 a 2,4, mantenendosi costante negli ultimi esercizi finanziari.

L'andamento è coerente con la crescita dell'età media degli iscritti e con la situazione demografica italiana.

Tabella 7 - Rapporto iscritti/pensionati

	2020	2021	Var. %
Iscritti	13.431	13.296	-1,01
Pensionati	5.114	5.472	7,00
Indice demografico	2,6	2,4	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall'Eppi

6.1 Contribuzione

Il contributo soggettivo obbligatorio annuo, posto a carico di ogni iscritto all'Ente, è determinato, dal 2019, nella misura del 18 per cento del reddito professionale netto, raggiungendosi la soglia finale degli aumenti annuali previsti dall'art. 4 del regolamento.

Esistono, comunque, un limite massimo e un limite minimo di versamento, relativi ad ogni singolo anno, calcolati secondo i criteri stabiliti nel citato art. 4 del regolamento.

Nel 2021 il contributo minimo è stabilito in euro 1.832,94, da versare nel caso in cui il reddito imponibile risulti al di sotto di euro 10.183,00; il contributo massimo è fissato in euro 13.933,74, calcolato sul massimale di euro 103.056,08.

A richiesta degli iscritti è consentito corrispondere ogni anno una maggiore aliquota contributiva (cosiddetta "contribuzione aggiuntiva soggettiva"), in misura non inferiore ad un punto percentuale, sino all'aliquota massima complessiva del 26 per cento.

L'iscritto di età inferiore ai 28 anni ha la facoltà di versare un contributo minimo ridotto del 50 per cento per i primi cinque anni, a condizione che non abbia compiuto il trentesimo anno di età; inoltre, gli iscritti aventi un reddito professionale netto inferiore al 50 per cento del reddito minimo vigente nell'anno, possono richiedere una riduzione del 70 per cento del contributo dovuto. I pensionati che esercitano la libera professione di perito industriale sono tenuti a

versare un contributo con aliquota non inferiore al 50 per cento, rispetto a quella prevista in via ordinaria per gli iscritti all'Ente.

È previsto un contributo integrativo posto a carico dei committenti, ossia di coloro che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti; questi ultimi applicano, all'uopo, una maggiorazione percentuale (dal 1° gennaio 2015 del 5 per cento) sui corrispettivi lordi che formano il reddito professionale imponibile. È previsto un limite minimo annuale che ammonta per il 2021 ad euro 509,15, correlato a un volume d'affari inferiore o uguale ad euro 10.183,00.

Con delibera del Consiglio di amministrazione su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo generale, soggetta all'approvazione dei Ministeri vigilanti, è stabilita la quota di contributo integrativo da destinare all'incremento dei montanti previdenziali individuali, nell'esercizio della relativa facoltà riconosciuta dalla legge, a condizione che sia garantito l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle Casse (art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 103 del 1996, comma sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 133).

Con delibera del Cig n. 95 del 4 dicembre 2013, come modificata, da ultimo, con la determina n. 76 del 9 giugno 2016, sono stati definiti i criteri per la destinazione all'incremento dei montanti individuali della contribuzione integrativa computata al netto dei costi di gestione. Con la medesima deliberazione è stato stabilito che annualmente dovrà essere calcolata l'eventuale quota del contributo integrativo non distribuibile, destinata ad incrementare la riserva straordinaria a copertura dei rischi finanziari. In caso di insufficienza dei rendimenti della gestione finanziaria rispetto alle rivalutazioni dei montanti, è possibile procedere alla distribuzione del contributo integrativo soltanto previa reintegrazione del valore della riserva straordinaria indisponibile (corrispondente al valore delle perdite annue attese).

La delibera del Cig n. 55 del 30 marzo 2021, approvata con nota del Mlps, di concerto con il Mef, del 5 maggio 2023, ha apportato modifiche al Regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo, finalizzate all'incremento dei montanti individuali.

Le delibere del Cda nn. 381 e 382 del 31 marzo 2021, approvate con nota del Mlps, di concerto con il Mef, del 29 ottobre 2021, hanno stabilito la distribuzione della contribuzione integrativa sui montanti per gli anni, rispettivamente, 2018 e 2019.

La delibera n. 472 del 2022 adottata dal Cda in data 31 gennaio 2022 e approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 10 novembre 2022, ha consentito la distribuzione della contribuzione integrativa sui montanti previdenziali degli iscritti per l'anno 2020

L'analisi della gestione del contributo integrativo esposta nella relazione sulla gestione 2021 ha evidenziato l'adeguatezza della gestione finanziaria e la possibilità di distribuzione di quota parte del contributo integrativo sui montanti degli iscritti per l'incremento dei trattamenti pensionistici ai sensi della legge n. 133 del 2011; per le risorse si è utilizzata la riserva straordinaria dell'Ente, ove è stato accantonato l'avanzo dell'esercizio 2021 (circa 59,2 mln), comprensivo della stima della contribuzione integrativa per euro 31,9 mln. Sul punto si veda anche oltre.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha stabilito che il regime di riscossione tramite il sistema dei versamenti unitari e della compensazione, previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si applica anche agli enti previdenziali aventi configurazione di diritto privato. Pertanto, con la convenzione del 4 febbraio 2015, stipulata tra l'Agenzia dell'entrate e l'Eppi, è stato regolato il servizio di riscossione, prevedendosi anche il versamento in via telematica dei contributi previdenziali e assistenziali di spettanza dell'Ente.

6.2 Prestazioni previdenziali

Si indicano, di seguito, i trattamenti pensionistici erogati all'Ente, previsti dagli artt. 14 e ss. del citato regolamento operante nell'esercizio, con evidenza, in sintesi, dei rispettivi requisiti legittimanti:

- pensione di vecchiaia: spetta al raggiungimento del 65° anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque annualità di contribuzione;
- pensione di vecchiaia anticipata: spetta al raggiungimento del 57° anno di età con almeno cinque annualità di contribuzione, a condizione che l'importo della pensione risulti superiore a 1,2 volte rispetto all'importo dell'assegno sociale e che sia cessato l'esercizio della libera professione, ovvero, a prescindere dal requisito anagrafico, con 40 anni di anzianità contributiva, salvo il diritto a riprendere l'esercizio della libera professione;

- pensione di inabilità: spetta all'iscritto divenuto permanentemente e totalmente inabile ad esercitare l'attività di perito industriale che abbia cessato l'attività professionale e versato almeno cinque annualità di contribuzione, di cui tre nell'ultimo quinquennio. Per gli iscritti di età inferiore ai 57 anni si utilizza il coefficiente di trasformazione definito per calcolare la pensione dell'iscritto a detta età;
- pensione di invalidità: spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale, che abbia versato almeno cinque annualità di contribuzione, di cui tre nell'ultimo quinquennio;
- pensione di vecchiaia e inabilità ai superstiti: quella di reversibilità spetta al coniuge ed altri familiari (a specifiche condizioni), ove il *de cuius* risulti pensionato al momento del decesso; la prestazione indiretta spetta ai superstiti ove, alla data del decesso l'iscritto abbia conseguito l'anzianità contributiva per il trattamento diretto. In entrambi i casi la pensione è computata sulla base di specifiche aliquote percentuali sul trattamento già liquidato o che sarebbe spettato al *de cuius*, in cumulo con i redditi del beneficiario nei limiti di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, all'uopo richiamato dal citato regolamento previdenziale.

Nella tabella che segue sono indicati i dati relativi alle singole tipologie di pensione ed ai relativi costi.

Tabella 8 - Prestazioni pensionistiche

	2020		2021		var. %
	n.	importo	n.	importo	
Pensione di vecchiaia	4.327	18.323.469	4.610	19.723.101	7,64
Pensione di invalidità	69	229.427	15	259.426	13,08
Pensione di inabilità	17	25.872	56	24.986	-3,42
Pensioni ai superstiti	701	1.110.061	791	1.283.405	15,62
Perequazione automatica delle pensioni		1.111.961		1.092.880	-1,72
Totale	5.114	20.800.790	5.472	22.383.798	7,61

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

Le prestazioni pensionistiche totali aumentano di 358 unità rispetto al precedente esercizio; tra queste 283 sono di vecchiaia.

Si evidenzia, per il 2021, un incremento del 7,61 per cento dell'importo dei trattamenti pensionistici, sul quale hanno inciso gli aumenti delle pensioni di vecchiaia (7,64 per cento),

di quelle ai superstiti (15,62 per cento) e delle pensioni di invalidità (13,08 per cento); diminuiscono, invece, le pensioni di inabilità (-3,42 per cento) e le perequazioni (-1,72).

Sull'aumento delle prestazioni pensionistiche ha inciso anche la deliberata distribuzione sui montanti della contribuzione integrativa per gli anni 2018 e 2019 di cui si è detto. All'uopo, per il giroconto al Fondo contribuito integrativo, si è utilizzata la riserva straordinaria per 52 mln, secondo il procedimento *supra* descritto.

La seguente tabella evidenzia il saldo ed il rapporto tra i costi delle prestazioni previdenziali (invalidità, inabilità, vecchiaia e superstiti) e l'ammontare del contributo soggettivo di cui all'art. 4 del regolamento di previdenza.

Tabella 9 - Rapporto contributi soggettivi/prestazioni pensionistiche

	2020	2021
Contributo soggettivo ex art. 4 del reg. prev.	61.320.002	64.992.199
Pensioni IVS	20.800.790	22.383.798
Saldo	40.519.212	42.608.401
Rapporto contributi/pensioni	2,9	2,9

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

I saldi nel periodo di riferimento sono di segno positivo ed in aumento, in relazione al più elevato incremento della contribuzione rispetto a quello delle prestazioni pensionistiche.

6.3 Prestazioni assistenziali ed indennità di maternità-paternità

L'Ente eroga, quali prestazioni di carattere assistenziale, sussidi in caso di eventi tipizzati, prestiti chirografari e mutui ipotecari.

I sussidi, a fondo perduto, possono essere erogati, a condizione che il reddito familiare non superi determinate soglie, agli iscritti che, a causa di malattia, infortunio, decesso o eventi calamitosi, abbiano subito un disagio economico. Il sussidio non è dovuto qualora l'evento sia compreso tra quelli coperti da polizze sanitarie e assicurative.

I prestiti sono finalizzati all'acquisto di macchinari, arredi, attrezzature ed altri beni strumentali ammortizzabili, destinati all'esercizio dell'attività professionale o all'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile dove si trova lo studio professionale o la prima casa di abitazione.

L'Ente stipula forme collettive di assicurazione sanitaria a beneficio dell'iscritto (e del nucleo familiare) sostenendo la spesa del relativo premio (grandi interventi, non autosufficienza e *check up* preventivo)⁴. La copertura sanitaria è gestita per il tramite della fondazione Emapi (Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani), cui è associato l'Eppi, come si vedrà anche più avanti, con possibilità per l'iscritto di ampliamento delle coperture della stessa a proprie spese.

Nella seguente tabella sono esposti i costi relativi alle prestazioni assistenziali.

Tabella 10 - Prestazioni assistenziali

	<i>(migliaia)</i>	
	2020	2021
Polizze collettive	1.057	917
Quote di interessi su mutui/erogazioni condizioni disagio	1.867	2.830
Integrazione pensioni	135	123
Totale	3.059	3.870

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

Le prestazioni assistenziali ammontano a 3,87 mln (3,06 mln nel 2020).

Le componenti del predetto importo sono le seguenti:

- 1,2 mln per prestazioni regolamentari, di cui 0,4 mln, quale concorso sulla quota degli interessi dovuti dagli iscritti in relazione a mutui ipotecari e prestiti chirografari (questi ultimi erogabili anche a neoiscritti) e 0,8 mln, quali erogazioni agli iscritti che versano in condizioni di disagio economico a seguito di eventi e calamità naturali, di malattia, infortunio o sussidi a sostegno della famiglia in caso di decesso;
- 1,6 mln quali ulteriori misure di sostegno conseguenti all'emergenza sanitaria. La voce complessiva comprende il costo sostenuto dall'Ente, anche per il 2021, per le polizze collettive a favore degli iscritti, per il tramite di Emapi pari a 0,92 mln, di cui 0,50 mln per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi; 0,15 mln per la non autosufficienza (cd. *Long Term Care*); 0,27 mln per la prevenzione.

Al riguardo l'Eppi ha precisato, nella nota del 27 maggio 2022, in riscontro a chiarimenti chiesti da MIps e trasmessa anche a questa Corte, che, stante l'impossibilità della gestione diretta dell'attività finalizzata all'erogazione di prestazioni sanitarie integrative, è stata

⁴ Ai sensi della l. n. 243 del 2004, art. 1, comma 34, la "normativa statutaria e regolamentare degli enti previdenziali di diritto privato può prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione".

“assunta la citata iniziativa di natura sostanzialmente consortile e sotto forma di associazione riconosciuta (Emapi) - Ente di Mutualità e Assistenza per i Professionisti Italiani - che ha trovato spazio all’interno degli statuti degli enti Previdenziali privati”. Ha aggiunto che tale opportunità consente di *“meglio sfruttare ogni possibile sinergia organizzativa e conseguire quanto più possibile l’obiettivo di una economia di massa”*. Ha anche precisato che, mentre la fonte di finanziamento delle prestazioni assistenziali è la riserva straordinaria di cui all’articolo 19 dello statuto, i servizi assicurativi per l’assistenza sanitaria integrativa sono finanziati dalla contribuzione integrativa.

Le prestazioni assistenziali, ex artt. 15 e dall’art. 16 del regolamento previdenziale, comprendono, inoltre, 0,12 mln per le integrazioni della pensione di invalidità ed inabilità fino alla concorrenza dell’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995.

L’art. 70 della legge n. 151 del 2001, come modificato, da ultimo, dall’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha disposto che alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, sia corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa, determinandone i criteri di calcolo, restando ferma la facoltà di ogni singola cassa di stabilire un importo massimo più elevato, tenuto conto della compatibilità con i propri equilibri finanziari. Si è previsto, altresì, che detta indennità spetti *“al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”*.

Il Consiglio di amministrazione, al fine del mantenimento dell’equilibrio tra contributi versati e prestazioni di maternità – paternità erogate, anche per superare l’eventuale disallineamento temporale, determina annualmente la misura del relativo contributo dovuto dagli iscritti, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Tenuto conto del saldo positivo dell’apposito fondo, della fiscalizzazione degli oneri ex art. 78 del predetto decreto. e della stima del numero di aventi diritto all’indennità, il contributo *pro-capite* è determinato in euro quattro (azzerato per il 2020).

Nella tabella seguente sono esposti i saldi e i rapporti tra i costi per le prestazioni istituzionali e le entrate contributive.

Tabella 11 - Saldo contributi/prestazioni

PRESTAZIONI	2020	2021	Var. %
Pensioni IVS	20.800.790	22.383.798	7,61
Liquidazioni in capitale	254.606	109.575	-56,96
Indennità maternità	60.447	43.850	-27,46
Rimborsi	111.009	192.440	73,36
Prestazioni assistenziali	3.058.565	3.869.822	26,52
Variazioni negative su contributi e prestazioni	2.512.221	17.479.420	595,78
Totale prestazioni	26.797.638	44.078.905	64,49
CONTRIBUTI	2020		Var. %
Contributo soggettivo	61.320.002	64.992.199	5,99
Contributo integrativo 5%	29.483.295	31.908.131	8,22
Contributo indennità di maternità	0	53.184	100,00
Introiti interessi e sanzioni amministrative	2.580.328	3.456.844	33,97
Contributi da enti previdenziali	3.144.949	3.067.639	-2,46
Altri contributi	21.431	12.858	-40,00
Variazioni positive su contributi e prestazioni	5.736.973	15.972.033	178,41
Totale contributi	102.286.978	119.462.888	16,79
Saldo contributi/prestazioni	75.489.340	75.383.983	-0,14
Rapporto contributi/prestazioni	3,82	2,71	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

Nel 2021 risultano in aumento sia il contributo soggettivo obbligatorio annuo di cui all'art. 4 del regolamento previdenziale, stabilito, come già evidenziato, nel 18 per cento del reddito professionale netto, sia quello integrativo, correlato al volume di affari (5 per cento).

I contributi da enti previdenziali ammontano ad euro 3,07 mln (euro 3,14 mln nel 2020) e si riferiscono al trasferimento per ricongiunzione del montante contributivo ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 45.

Gli altri contributi sono inerenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali per maternità o paternità ex art. 78 del citato decretollegislativo n. 151 del 2001; il relativo contributo (art. 5 del regolamento) si riduce del 40 per cento.

Gli introiti per interessi e sanzioni (art. 10 del regolamento previdenziale) risultano in aumento del 33,97 per cento.

Le variazioni positive e negative su contributi e prestazioni sono state inserite a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 (in tema di attuazione delle

direttive UE relative ai bilanci d'esercizio) e si riferiscono a poste di bilancio precedentemente indicate tra i proventi e oneri straordinari. Le variazioni positive includono le somme oggetto del riaccertamento operato nell'esercizio per euro 10.080.932.

I rimborsi (euro 111.009 nel 2020 e 192.440 nel 2021) sono riferiti alla restituzione del montante contributivo, richiesta dai superstiti dell'iscritto defunto, dagli iscritti ultrasessantacinquenni ovvero *under 65* inabili che non hanno maturato il diritto alla pensione.

Il saldo contributi-prestazioni si presenta in diminuzione e il relativo rapporto corrisponde a 2,71, inferiore a quello del 2020 (3,82), a causa del più sostenuto incremento degli oneri per le prestazioni rispetto a quello dei contributi.

7. ATTIVITA' CONTRATTUALE

L'Ente rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.; il nuovo codice è stato approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2023); detta normativa si applica, tra gli altri soggetti, anche agli organismi di diritto pubblico (art. 3, comma 1, lett. a e d), tra i quali sono annoverabili gli enti "che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza", inclusi nell'allegato IV, che contiene l'elenco (non tassativo) dei predetti organismi. Viene in evidenza, altresì, l'art. 1, comma 10 *ter*, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201), comma successivamente integrato dall'art. 32, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111; la disposizione citata fa salva l'applicazione del regime proprio dei contratti pubblici alle associazioni e fondazioni privatizzate laddove, comunque, vi sia per legge contribuzione obbligatoria a carico degli iscritti⁵.

Nella citata nota del 27 maggio 2022, a riscontro di chiarimenti richiesti dal MIps, l'Eppi ha evidenziato che la *"gestione degli acquisti è attuata nel rispetto della disciplina del decreto lgs n. 50 del 18 aprile 2016, avvalendosi anche del mercato elettronico, delle convenzioni e degli accordi quadro proposti dalla Consip"*.

Con riferimento alle procedure contrattuali per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, attivate nel corso dell'esercizio finanziario 2021, l'Ente ha comunicato i dati esposti nella seguente tabella.

⁵ Comma 10 *ter*: *"Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture. La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni"*.

Tabella 12 - Attività contrattuale

Acquisizione lavori, beni e servizi (d. lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.)	2021	
	Numero procedure	Importo complessivo
Artt. 59 e ss. (procedure ordinarie)		
-procedure aperte (art. 60)	1	48.430,72
-procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63)	2	18.780,00
Totale	3	67.210,72
Art. 36 (sottosoglia)		
-affidamento diretto (comma 2, lett. a):	36	640.872,80
Totale complessivo	39	708.083,52

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

Si registrano 36 affidamenti diretti (art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii) per l'importo di euro 640.872,80, su un totale complessivo annuale delle procedure di euro 708.083,52, con l'incidenza notevole del 91 per cento. Anche con riferimento al 2021, peraltro, va considerato l'ampliamento della possibilità di ricorrere a tale tipo di procedura negoziale previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto "Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120⁶.

Con riferimento agli affidamenti diretti, l'Ente ha comunicato di aver utilizzato il Mepa per tutte le 36 procedure.

L'Ente ha chiarito che, sulla base del regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, procede con indagini di mercato attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per almeno 15 giorni, salva una riduzione in casi di urgenza, della richiesta di presentazione di manifestazione di interesse, inoltrando successivamente invito ai soggetti interessati.

L'esplorazione del mercato viene effettuata anche mediante richieste di offerta (Rdo) attivate sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) che ne consente la presentazione a tutti gli operatori economici iscritti sulla piattaforma.

⁶ L'art. 1, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020 (cosiddetto "Semplificazioni") previsto, ai fini di incentivazione degli investimenti nel periodo emergenziale, in deroga all'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. La deroga si applica "qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023".

Il regolamento prevede, tra l'altro, che l'affidamento per le acquisizioni di importo inferiore alle soglie comunitarie avvenga, anche sulla base di un elenco fornitori proprio dell'Ente, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

8. GESTIONE PATRIMONIALE

Tutti gli immobili locati di proprietà dell'Ente, per un valore pari a euro 62.187.280, sono stati conferiti, sin dal 2012, al Fondo immobiliare (di tipo riservato⁷) "Fedora", gestito da "Prelios - Società di gestione del risparmio s.p.a."

L'investimento totale nel predetto fondo ammonta al 31 dicembre 2021 a 162 mln.

Il comma 15 *bis* dell'art. 8 del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisce che le disposizioni del medesimo art. 8 in tema di spese per l'utilizzo di immobili, non si applichino agli enti di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, ad eccezione di quanto previsto al comma 15. Detto comma così dispone: *"Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali"*.

Il decreto interministeriale del 10 novembre 2010, in attuazione del citato comma 15, ha previsto che, entro il 30 novembre di ogni anno, venga presentato un piano triennale, da comunicare al Mef ed al Mlps, che evidenzia, per ciascun esercizio, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari; entro il 30 giugno di ciascun anno gli enti sono tenuti a comunicare eventuali aggiornamenti del piano stesso.

Inoltre, la direttiva del Ministero del lavoro del 10 febbraio 2011 ha stabilito che i suddetti piani devono essere redatti previa valutazione delle opportunità di investimento, tenuto conto del profilo di rischio del patrimonio e del differenziale tra prestazioni e contributi tratto dalle proiezioni contenute nel bilancio tecnico, attraverso l'utilizzo di appositi indicatori.

Il piano triennale degli investimenti 2021-2023 (variazioni al documento previsionale 2021, approvate dal Cig il 30 novembre 2021) prevede per il 2021 rimborsi-cessioni di quote di fondi immobiliari per 45 mln; per il 2022 acquisto indiretto di quote per 30 mln e rimborsi-cessioni per 20 mln; per il 2023 rimborsi-cessioni per 10 mln. Il piano triennale degli investimenti 2022-

⁷ Riservato è un fondo d'investimento non armonizzato a cui partecipano investitori qualificati, cui è consentita una maggiore flessibilità regolamentare ed operativa.

2024 (variazioni al documento previsionale 2022, approvate dal Cig il 30 novembre 2022) prevede per il 2022, rimborsi-cessioni per 114,36 mln; per il 2023 rimborsi-cessioni per 10 mln e per il 2024 acquisti indiretti (quote di fondi immobiliari) per 50 milioni di euro.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 340 del 28 aprile 2016 era stato approvato il regolamento per la gestione del patrimonio dell'Eppi, più volte modificato (da ultimo con la delibera consiliare n. 398 del 27 maggio 2021). Tale regolamento disciplina le modalità di impiego e allocazione (strategica, di medio e lungo termine; tattica, di breve termine) delle risorse finanziarie dell'Ente in attuazione delle disposizioni contenute nella normativa di settore, nonché nello statuto dell'Ente⁸.

L'atto generale (art. 1, lette e) prevede l'utilizzo di analisi di "Asset liability management" (Alm), quale processo di creazione, attuazione e monitoraggio delle attività a copertura delle passività previdenziali sotto il vincolo di un determinato rischio tollerabile. Le esigenze di equilibrio di lungo periodo vengono analizzate nel documento sulla politica degli investimenti (da ultimo approvato con delibera consiliare n. 399 del 27 maggio 2021), che individua i criteri di scelta ed i limiti (incidenza percentuale) per ciascuna classe di investimento.

Il regolamento citato, inoltre, prevede la facoltà, per l'Ente, di avvalersi:

- di *advisor* (legali, finanziari, attuariali, fiscali);
- di servizi esterni per la gestione finanziaria e contabile del portafoglio titoli (cosiddetta "gestione indiretta") che investono le risorse finanziarie secondo le finalità proprie del mandato ricevuto;
- della banca depositaria per la custodia e amministrazione dei singoli valori, che svolge le funzioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

Per tutti i soggetti esterni si prevede la selezione in base ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, secondo la disciplina,

⁸ Non era risultato ancora completato, nel 2021, l'iter di approvazione dello schema di decreto del Mef, da adottare di concerto con il Mlps e sentita la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), recante, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, d.l. n.98 del 2011, recante disposizioni riguardanti gli enti previdenziali, in materia di investimenti, conflitti di interessi e banca depositaria. Nell'attualità l'Ente dovrà tener conto, in sede di regolamentazione della materia degli investimenti, che, ai sensi dell'art. 1, comma 311, della l. n. 197 del 2022, il predetto comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

posta dallo stesso Ente, dei conflitti di interesse (con delibera del Cda n. 327 del 31 marzo 2016). Nella relazione per l'esercizio 2021 la Covip ha indicato alcune criticità, che questa Corte si riserva evidenziare e che monitorerà nel prosieguo delle attività, relative all'adottato "Manuale delle procedure per la gestione del patrimonio", con riferimento al "contenuto dei documenti istruttori e degli atti in cui si sostanzia il processo decisionale in materia di investimenti / disinvestimenti", per l'esigenza di consentire la completa conoscenza dei presupposti per addivenire alle decisioni in piena trasparenza.

Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 9, c.c., gli strumenti finanziari iscritti tra le attività finanziarie non immobilizzate sono stati valutati al minore tra il costo di acquisto e il loro valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, procedendosi quindi, ove necessario, alle necessarie rettifiche di valore.

Con riferimento al 2020, invece, l'Eppi si era avvalso della facoltà, di cui all'art. 20-*quater*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, di iscrivere i titoli inclusi nell'attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, al valore risultante dall'ultimo bilancio.

Le seguenti tabelle descrivono la composizione degli investimenti per l'esercizio in esame e la comparazione con l'esercizio 2020 del valore contabile degli investimenti.

Tabella 13 - Composizione degli investimenti esercizio 2021

	Valore contabile	Inc. % sul totale	Valore di mercato	Inc. % sul totale	Plus/Minus	Rendim. contabile %
Liquidità	344.398.846	21,94	344.398.846	20,00	-	0,00
Obbligazioni	241.428.516	15,38	297.084.438	17,25	55.655.922	0,50
Oicr mobiliari	442.773.405	28,21	505.358.549	29,34	62.585.144	2,20
Oicr immobiliari	294.894.781	18,79	329.429.909	19,13	34.535.129	0,14
Partecipazioni controllate	150.000	0,01	150.000	0,01	-	0,00
Partecipazioni in altre imprese	133.330.000	8,50	133.330.000	7,74	-	0,35
Polizze	111.115.940	7,08	111.115.940	6,45	-	0,18
Ratei	1.398.436	0,09	1.398.436	0,08	-	0,00
Totale	1.569.489.924	100,00	1.722.266.118	100,00	152.776.194	3,64

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi-Relazione del Presidente

Tabella 14 - Comparazione del valore contabile degli investimenti

Strumenti	Valore contabile 2020	Valore contabile 2021	Var. assoluta	Var. %
Commodity	10.152.804	0	- 10.152.804	- 100
Liquidità	294.035.471	344.398.846	50.363.375	17,13
Obbligazioni	242.793.507	241.428.516	- 1.364.990	- 0,56
Oicr mobiliari	417.571.402	442.773.405	25.202.003	6,04
Oicr immobiliari	323.337.075	294.894.781	- 28.442.295	- 8,80
Partecipazioni controllate	150.000	150.000	-	-
Partecipazioni in altre imprese	33.330.000	133.330.000	100.000.000	300,03
Polizze	108.512.666	111.115.940	2.603.274	2,40
Ratei	1.395.203	1.398.436	3.233	0,23
Totale	1.431.278.128	1.569.489.924	138.211.796	9,66

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi-Relazione del Presidente

L'Ente dichiara che il patrimonio mobiliare, a valore contabile, ammonta a 1.569 mln, corrispondente, in termini di prezzi di mercato, a complessivi 1.722 mln ed evidenzia plusvalenze (non realizzate) per complessivi 152,78 mln.

Il rendimento contabile lordo è 3,64 per cento.

Il 28,21 delle risorse risulta investita in Oicr mobiliari, il 18,79 in Oicr immobiliari ed il 15,38 in obbligazioni, che si riducono dello 0,56 per cento e si assestano ad euro 241.428.516.

Aumentano gli investimenti in liquidità, per il 17,13 per cento; in ordine a detti strumenti questa Sezione ribadisce, richiamando il precedente referto, che la necessaria scelta di allocazione delle risorse verso *asset* a non elevato rischio, pur garantendo la diversificazione del patrimonio, è da porre in correlazione alla peculiarità della gestione del risparmio previdenziale che persegue l'obiettivo di una redditività idonea ad assicurare la sostenibilità del regime previdenziale, in un orizzonte di medio e lungo termine.

I ratei attivi su titoli rappresentano la quota di interessi cedolari maturati a fine esercizio sui titoli obbligazionari.

L'Eppi, nella citata nota del 27 maggio 2022 a riscontro di chiarimenti richiesti dal MIps, ha riferito che la *"comparazione dei risultati realizzati in termini di rendimento e rischio verso quelli del benchmark dell'Asset Allocation Strategica"* sino al 30 aprile 2022, evidenziando *"come la gestione abbia conseguito una migliore redditività ed un minore rischio in termini di volatilità annua, anche nell'attuale contesto contraddistinto dal conflitto in Ucraina"*.

La tabella che segue evidenzia le immobilizzazioni finanziarie, aggregate nelle specifiche

tipologie patrimoniali. Esse, come previsto dall'art. 2426 c.c., sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente ridotto in caso di minor valore desumibile dal mercato; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. Le partecipazioni di controllo e collegamento vengono valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto (citato art. 2426 cod. civ.).

Tabella 15 - Le immobilizzazioni finanziarie

	2020	2021	Variazione assoluta	Var. %
Partecipazioni	33.480.000	133.480.000	100.000.000	298,69
<i>in imprese controllate</i>	150.000	150.000	0	0,00
<i>in altre imprese</i>	33.330.000	133.330.000	100.000.000	300,03
Depositi cauzionali e vincolati	79.300	79.300	0	0,00
Titoli	576.322.078	549.192.803	-27.129.275	-4,71
Totale	609.881.378	682.752.103	72.870.725	11,95

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

Si assiste, nell'esercizio considerato, ad un aumento delle immobilizzazioni finanziarie dell'11,95 per cento.

Le partecipazioni in imprese controllate riguardano la società Tesip s.r.l. (Tecnologie e sistemi informativi previdenziali), con capitale di euro 150.000, della quale l'Eppi è unico socio.

La società, cui sono affidati i servizi informatici strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente, ha registrato la perdita di euro 92.894 (utile di euro 6.432 nel 2020) e patrimonio netto di euro 186.030 (278.924 nel 2020).

Si rammenta che, con delibera dell'Anac del 12 febbraio 2020, l'Eppi è stato inserito nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti a proprie società *in house*, in conformità all'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. ii., nonché alle Linee guida adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con delibera 15 febbraio 2017, n. 235 (si veda la nota del Mef del 6 maggio 2020, sul documento contabile previsionale per il 2020 e variazioni per il 2019).

La voce "altre imprese" (euro 133.330.000), per 33.330.000 euro riguarda la partecipazione al capitale della società Arpinge s.p.a. (per il 19,23 per cento), operante nel campo degli investimenti e dello sviluppo di infrastrutture e impianti, soprattutto nei settori dell'energia e dei parcheggi. Di detta società sono altri soci fondatori la Cassa di previdenza e assistenza dei

geometri – Cipag (40,39 per cento) e quella degli ingegneri e architetti – Inarcassa (40,39 per cento).

La società, con capitale di euro 173.330.000, ha registrato un utile di esercizio di euro 5.768.953 (euro 2.620.760 nel 2020) e dispone di un patrimonio netto di euro 179.556.627 (euro 176.287.675 nel 2020).

Tra le immobilizzazioni finanziarie di Arpinge s.p.a. sono iscritte, e si riferiscono al valore di carico, le partecipazioni in AEER S.r.l. e Parkinge s.r.l. per euro 99.941.269 (invariate rispetto al precedente esercizio). Dagli allegati al bilancio dell'Eppi si apprende che Parkinge s.r.l. è una *sub-holding* operativa nel settore dei parcheggi, nata ad agosto 2021 dalla fusione per incorporazione tra le società AST B, AST VT e Park. Ho (in precedenza detenute direttamente da Arpinge). Antecedentemente alla fusione era stata trasferita ad AST B, mediante apporto, la partecipata Gespar s.r.l..

L'incremento di euro 100 mln della voce "altre imprese" (euro 33.330.000 nel 2020) riguarda la sottoscrizione di n. 4.000 azioni della Banca d'Italia del valore nominale di euro 25.000.

La voce "depositi cauzionali e vincolati" comprende il deposito per euro 79.300 per la locazione dell'immobile sede dell'Ente (invariato negli esercizi di riferimento).

La voce "titoli" ammonta ad euro 549.192.803 e si riferisce al valore di carico delle obbligazioni governative area euro di media e lunga durata e di altri titoli immobilizzati, specificamente elencati in nota integrativa, tra i quali è incluso l'investimento per 161 mln (171 mln nel 2020) nel fondo "Fedora", cui è stato fatto cenno.

Il decremento del valore dei titoli per 27 mln è da ricondurre, indicandosi gli elementi più rilevanti, all'effetto combinato

- dell'aumento, per euro 15,9 mln relativo a richiami di capitale nei tre comparti gestiti dal Fondo europeo degli investimenti (FEI), con valore complessivo di 80 mln e, per euro 2,9 mln circa, della capitalizzazione degli scarti di emissione⁹ e di negoziazione dei titoli di Stato e titoli obbligazionari in portafoglio;
- della riduzione per rimborsi di capitale, per euro 10,3 mln, del fondo Fedora, alla vendita di quote del fondo di diritto lussemburghese *Optimum Property USA III* per il controvalore di euro 11,6 mln (realizzandosi la plusvalenza di euro 6 mln) ed alla svalutazione per euro 6,5 mln del fondo di diritto lussemburghese *Optimum Property USA*

⁹ Differenza tra il valore di rimborso di un titolo obbligazionario e il suo prezzo di emissione.

I, riferito, in bilancio, alla crisi del comparto immobiliare dovuta all'emergenza sanitaria da Covid 19.

Il rendimento lordo dei titoli immobilizzati è indicato dall'Ente, rispetto al valore di carico, nel 2,46 per cento, mentre ai prezzi di mercato nel 5,19 per cento.

L'incremento di circa 15 mln delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, esposte nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce "altri titoli" (da euro 526.045.376 mln nel 2020 ad euro 541.019.838 mln nel 2021), è il risultato di

- acquisti di quote di fondi Etf (*exchange traded funds*) e Oicr per euro 115,8 mln;
- riprese di valore rispetto a quello contabile per l'andamento del mercato principalmente di Etf per euro 1,6 mln;
- vendite di quote di fondi Oicr per euro 99,1 mln;
- rettifiche negative (sempre in relazione all'andamento del mercato) per euro 3,5 mln per Etf e Oicr.

9. RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione. Esso è corredato della relazione di certificazione rilasciata da una società di revisione.

In applicazione del d.m. del 27 marzo 2013, emesso dal Mef per quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 91 del 2011 ai fini della raccordabilità dei documenti contabili delle amministrazioni in contabilità civilistica con quelli predisposti secondo la contabilità finanziaria, l'Eppi ha redatto anche il conto consuntivo in termini di cassa, contenente, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi Cofog¹⁰, il rapporto sui risultati di bilancio¹¹, nonché il conto economico riclassificato secondo lo schema di *budget* economico annuale di cui all'allegato 1 del predetto d.m. ed in base alla circolare del Mef n. 13 del 24 marzo 2015.

Il conto consuntivo è stato approvato dal Consiglio di indirizzo generale il 28 aprile 2022.

9.1 Stato patrimoniale

La tabella che segue espone i dati complessivi del conto del patrimonio nel periodo di riferimento in comparazione con l'esercizio precedente. Si richiama il paragrafo relativo alla gestione patrimoniale per quanto concerne le attività finanziarie, immobilizzate o meno.

¹⁰ Il d.p.c.m. del 12 dicembre 2012 ha definito le linee guida generali per l'individuazione delle missioni e dei programmi di spesa delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo ulteriori indicazioni sono contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 23 del 13 maggio 2013; la metodologia della sperimentazione e le istruzioni operative sono stabilite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2013.

¹¹ Il documento è stato redatto seguendo le linee guida generali definite con d.p.c.m. del 18 settembre 2012 per la costruzione di un sistema di indicatori, al fine di fornire informazioni circa: la realizzazione fisica, ovvero il volume dei prodotti e dei servizi erogati; - i risultati attesi (*output*), ovvero l'esito del programma di spesa; l'impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sul contesto (*outcome*); la realizzazione finanziaria, ovvero l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo.

Tabella 16 - Stato patrimoniale

ATTIVO	2020	2021	Var. %
Immobilizzazioni immateriali	5.031.535	5.608.753	11,47
Immobilizzazioni materiali	683.355	766.031	12,10
Immobilizzazioni finanziarie	609.881.378	682.752.103	11,95
Crediti dell'attivo circolante	184.421.076	168.406.213	-8,68
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	526.045.376	541.019.838	2,85
Disponibilità liquide	294.035.471	344.398.845	17,13
Ratei e risconti	1.418.934	1.590.701	12,11
Differenza da arrotondamento	1		
Totale attivo	1.621.517.126	1.744.542.484	7,59
PASSIVO			
Fondo per rischi ed oneri	30.747.543	32.906.622	7,02
Fondo trattamento fine rapporto	234.431	263.013	12,19
Debiti	248.690.529	279.378.141	12,34
Fondi ammortamento	5.015.202	5.554.740	10,76
Ratei e risconti passivi	5.878.343	6.179.289	5,12
Patrimonio netto:	1.330.951.076	1.420.260.677	6,71
Fondo contributi soggettivi e integrativi	904.850.547	996.564.092	10,14
Fondo rivalutazione	149.917.952	143.737.609	-4,12
Fondo contributo maternità	74.586	96.778	29,75
Fondo riserva straordinaria	254.536.327	220.590.103	-13,34
Avanzo/disavanzo di esercizio	21.571.664	59.272.095	174,77
Differenza da arrotondamento	2	2	0
Totale passivo	1.621.517.126	1.744.542.484	7,59

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

L'incremento delle immobilizzazioni immateriali, costituite dal *software* di proprietà dell'Ente, è conseguito principalmente all'implementazione di nuovi modelli organizzativi per la gestione previdenziale e contributiva. Il valore delle immobilizzazioni materiali, al netto del fondo di ammortamento, si presenta crescente ed ammonta ad euro 766.031 (euro 683.355 nel 2020). Gli incrementi sono effetto, principalmente, dell'acquisto di *hardware* per lo svolgimento dell'attività lavorativa in "*smart working*".

La tabella che segue descrive il valore e la provenienza dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Tabella 17 - Crediti

	2020	2021	Var. %
Crediti verso personale dipendente	1.650	1.650	0
Crediti verso iscritti	182.680.701	165.467.918	- 9,42
Crediti tributari	728.852	1.739.352	138,64
Crediti verso altri	1.009.873	1.197.293	18,56
TOTALE	184.421.076	168.406.213	-8,68

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

Notevole si presenta l'entità dei crediti verso gli iscritti, seppure in diminuzione del 9,42 per cento.

Per il 2021 i crediti per contributi (sull'importo totale di quelli verso gli iscritti di euro 165.467.918) incidono per euro 110.074.966, di cui euro 62.910.396 è l'importo della stima del saldo di competenza.

Tra i crediti verso gli iscritti sono incluse le rateizzazioni (euro 32.575.399) e gli interessi e sanzioni (euro 22.817.553).

La seguente tabella indica il peso percentuale dei crediti contributivi sul totale dell'attivo patrimoniale e sul fondo di accantonamento dei contributi.

Tabella 18- Incidenza percentuale dei crediti contributivi sull'attivo patrimoniale e sul fondo di accantonamento dei contributi soggettivi e integrativi

Crediti verso iscritti	2020	2021	Var. %
Crediti verso iscritti	182.680.701	165.467.918	-9,42
Totale attivo	1.621.517.126	1.744.542.484	7,59
incidenza %	11,27	9,48	
Crediti verso iscritti	182.680.701	165.467.918	-9,42
Fondo contributi sogg. e integr.	904.850.547	996.564.092	10,14
incidenza %	20,19	16,60	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

I crediti contributivi nel 2021 costituiscono il 9,48 per cento (11,27 per cento nel 2020) delle attività patrimoniali ed incidono per il 16,60 per cento (20,19 per cento nel 2020) sul fondo di accantonamento dei contributi soggettivi e integrativi.

Nella nota integrativa è riportata, mediante apposita tabella, la variazione dei crediti rispetto all'anno precedente per tutte le annualità sino al 2020.

Pur preso atto dei risultati conseguiti, questa Sezione raccomanda all'Ente di perseguire l'obiettivo di una più efficace gestione dei crediti, verificandone costantemente la sussistenza

dei presupposti per la permanenza in bilancio, visti il considerevole arco temporale cui essi si riferiscono e gli elevati importi, al fine di evitare il decorso del termine della prescrizione dei singoli crediti.

Tra i crediti tributari sono iscritti, oltre all'importo delle somme versate in relazione alle norme di contenimento della spesa per le annualità 2012 e 2013 per circa euro 0,503 mln, di cui si è detto, euro 1.184.603 per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, relativi a 542 richieste, ai sensi del citato art. 1, commi 20 e ss., della legge n. 178 del 2020, non essendo avvenuta la relativa restituzione.

Il valore dei crediti verso altri pari ad euro 1.197.293 è dovuto soprattutto ai crediti verso banche (euro 693.431), rappresentati principalmente, per euro 592.000 circa, dal dividendo del fondo immobiliare *Fia Ubs Global Refs* staccato nel 2021 ma accreditato nel 2022 e per euro 458.933 da crediti diversi. Essi sono relativi per euro 69.000 a crediti verso pensionati per maggiori ratei pensionistici, e, per euro 311 mila, a pensioni in totalizzazione del mese di gennaio 2022, pagate nel mese di dicembre 2021, crediti; di questi ultimi si evidenzia l'elevato importo.

Nei ratei attivi, che ammontano ad euro 1.398.436, sono iscritti gli interessi sui titoli obbligazionari detenuti in portafoglio di competenza dell'esercizio, esigibili in quelli successivi.

I risconti attivi (euro 192.265) comprendono il costo anticipato per il portafoglio polizze di copertura assicurativa sottoscritte dall'Ente per l'anno 2022 ed il canone di locazione e gli oneri accessori dell'immobile strumentale della sede del primo trimestre 2022, pagato anticipatamente.

La liquidità è consistente e passa da euro 294.035.471 del 2020 ad euro 344.398.845 del 2021 per effetto principalmente dell'attività di negoziazione delle attività finanziarie sia immobilizzate che circolanti.

Per quanto riguarda le passività patrimoniali, le variazioni di maggior rilievo riguardano l'entità dei debiti, cresciuti fino ad euro 279.378.141 (euro 248.690.529 nell'esercizio precedente).

La seguente tabella indica la natura e il valore dei debiti.

Tabella 19 - Debiti

	2020	2021	Var. %
verso banche	9.124.555	9.541.531	4,57
debiti vs fornitori	55.544	168.184	202,79
debiti vs fornitori per fatture da ricevere	1.256.847	1.207.378	-3,94
debiti tributari	863.385	1.497.230	73,41
debiti vs istituti di previdenza ed assistenza	145.477	143.804	-1,15
debiti vs personale dipendente	77.720	83.499	7,44
debiti vs iscritti	1.109.850	1.848.072	66,52
fondi previdenziali ed assistenziali	235.919.928	264.425.957	12,08
altri debiti	137.223	462.486	237,03
Totale	248.690.529	279.378.141	12,34

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

L'aumento dei debiti iscritti nelle passività patrimoniali è dipeso soprattutto dall'incremento della voce "fondi previdenziali ed assistenziali", determinato, a sua volta, dall'incremento del valore dei montanti trasferiti ai fondi pensioni in seguito alle domande di pensione degli iscritti all'Ente.

I fondi previdenziali e assistenziali (euro 235.919.928 nel 2020 ed euro 264.425.957 nel 2021) rappresentano principalmente l'ammontare del montante maturato dagli iscritti pensionati, diminuito delle relative rate di pensione liquidate nel corso dell'esercizio.

Il rapporto tra il valore dei fondi a copertura delle pensioni in essere (euro 233.134.338 nel 2020; euro 259.949.492 nel 2021) e le relative rate di pensione erogate nell'anno al netto della perequazione automatica (euro 21.290.918)¹², corrisponde a 12, ed è più elevato rispetto al parametro previsto dal decreto legislativo n. 509 del 1994, ossia maggiore di cinque.

Gli altri debiti risultano in sensibile aumento nel 2021, in relazione soprattutto a quelli per incassi non abbinati, afferenti a somme per le quali non è stato possibile individuare l'iscritto versante.

¹² Si veda capitolo 6.2.

La seguente tabella espone le componenti del patrimonio netto, in aumento del 6,71 per cento rispetto all'esercizio precedente.

Tabella 20 - Patrimonio netto

	2020	2021	Var. %
Fondo contribuito soggettivo e integrativo	904.850.547	996.564.092	10,14
Fondo rivalutazione	149.917.952	143.737.609	-4,12
Fondo contribuito maternità	74.586	96.778	29,75
Fondo riserva straordinaria	254.536.327	220.590.103	-13,34
Avanzo/disavanzo d'esercizio	21.571.664	59.272.095	174,77
TOTALE	1.330.951.076	1.420.260.677	6,71

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

Il fondo contribuito soggettivo e integrativo, con distinta evidenza in bilancio delle due componenti - decurtato della contribuzione girata al fondo pensioni per gli iscritti pensionati nell'esercizio, nonché delle somme relative alle restituzioni del montante - risulta in aumento del 10,14 per cento, in relazione alla stima della contribuzione soggettiva dovuta, compresi gli importi incassati a titolo di ricongiunzione.

Il fondo di rivalutazione diminuisce del 4,12 per cento, per il mancato accantonamento per l'anno 2021, effetto di un tasso di capitalizzazione negativo.

Il fondo indennità maternità - paternità, in aumento del 29,75 per cento, riceve la contribuzione a carico degli iscritti e le quote a carico del bilancio dello Stato.

La riserva straordinaria accoglie una quota dell'avanzo dell'esercizio precedente e i contributi integrativi non distribuibili.

La diminuzione di euro 33,9 milioni circa risulta sostanzialmente così determinata:

- aumento di 21,6 mln, per effetto della destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2020;
- diminuzione di 2,8 mln, per erogazione dei benefici assistenziali;
- diminuzione di 52 mln, per il giroconto al Fondo contribuito integrativo, per la distribuzione sui montanti previdenziali degli iscritti della quota per gli anni 2018 e 2019, come già evidenziato.

Il fondo rischi ed oneri risulta pari a euro 32.906.622. È composto, nel 2021:

- per euro 1.349.887 (come nel 2020) dal fondo svalutazione crediti, principalmente per contributi integrativi;

- per euro 22.817.553 dal fondo svalutazione crediti per interessi e sanzioni, sempre con riferimento agli obblighi contributivi;
- per euro 8.739.182 per restituzioni del montante agli *over 65*.

La posta del fondo oneri e rischi diversi è azzerata come nel 2020 (in relazione al contenzioso nella procedura fallimentare della Lehman Brothers) avendo l'Ente valutato remoto il rischio di soccombenza, anche a seguito di un parere dei legali incaricati¹³.

Il fondo ammortamento è pari ad euro 5.554.740 nel 2021 (euro 5.015.202 nel 2020).

I ratei passivi sono riferiti alle commissioni per la gestione finanziaria e per il servizio di banca depositaria di competenza dell'esercizio e addebitate nell'esercizio successivo.

I risconti passivi si riferiscono alla quota di interessi di competenza degli esercizi futuri dei crediti contributivi rateizzati.

Tali voci sono superiori a 6 mln.

¹³ A tal proposito, si ricorda che l'Eppi aveva investito 35 mln in note strutturate emesse da *Anthracite Rated Investment Cayman) Limited due -2022*, con scadenza 27 novembre 2022. Le note, a seguito del fallimento di *Lehman Brother Finance AG*, che garantiva l'investimento nel veicolo *Anthracite*, sono state risolte anticipatamente (con chiusura definitiva a far data dall'aprile 2011). Il 10 novembre 2009 veniva stipulato un accordo transattivo tra la *Lehman* e l'emittente, finalizzato a chiudere in sede non contenziosa la questione inerente alla clausola contrattuale che aveva previsto il pagamento di un importo da versare alla chiusura (*discount*), nell'ipotesi di risoluzione anticipata delle note. L'Ente, dal canto suo, aveva assunto obblighi di indennizzo verso l'emittente, nel caso di sopravvenute passività di quest'ultimo per scioglimento anticipato delle note richiesto dall'Ente stesso. Il legale incaricato (30 marzo 2021) ritiene remoto il rischio che la massa creditoria del fallimento possa impugnare l'accordo transattivo, non essendo state mai sollevate contestazioni dopo oltre dieci anni dal perfezionamento dello stesso, e tenendo conto della giurisprudenza inglese, che ha sostanzialmente disconosciuto, in casi analoghi, pretese di LBF verso gli emittenti di note strutturate al pagamento di importi di "chiusura anticipata" secondo valori diversi da quelli contrattuali.

9.2 Conto economico

La tabella seguente espone le voci del conto economico, in comparazione con quelle del 2020.

Tabella 21 - Conto economico

RICAVI	2020	2021	Var. %
Contributi	102.286.978	119.462.888	16,79
Interessi e proventi finanziari diversi	25.572.616	61.297.482	139,70
Altri ricavi	2.583.317	3	-100,00
Rettifiche di valore	315.483	1.626.865	415,67
Rettifiche di costi	21.981.879	23.715.271	7,89
Differenza da arrotondamento	-1	0	-100
Totale ricavi	152.740.272	206.102.509	34,94
COSTI	2020	2021	Var. %
Prestazioni previdenziali e assistenziali	26.797.638	44.078.905	64,49
Organi amministrativi e di controllo	1.106.220	1.112.231	0,54
Compensi professionali e lavoro autonomo	236.326	363.634	53,87
Personale	2.320.800	2.554.387	10,06
Materiali sussidiari e di consumo	2.126	910	-57,20
Utenze varie	15.146	17.433	15,10
Servizi vari	1.111.278	1.175.603	5,79
Canoni di locazione passivi	397.048	412.274	3,83
Spese pubblicazione periodico	33.797	30.690	-9,19
Oneri tributari	5.492.313	15.097.720	174,89
Oneri finanziari	248.417	289.973	16,73
Altri costi	148.363	126.993	-14,40
Ammortamenti e svalutazioni	1.533.302	3.458.035	125,53
Rettifiche di valore	8.560.530	9.985.745	16,65
Rettifiche di ricavi	83.165.304	68.125.881	-18,08
Totale costi	131.168.608	146.830.414	11,94
Avanzo/disavanzo economico	21.571.664	59.272.095	174,77

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

L'esercizio 2021 chiude con un avanzo di 59.272.095, in aumento del 174,77 per cento rispetto al 2020. Il miglioramento del risultato economico è ascrivibile alla maggiore crescita dei ricavi (+34,94 per cento), rispetto a quella dei costi (+11,94 per cento).

L'aumento dei ricavi (da euro 152.740.272 a euro 206.102.509) è da riferire:

- all'incremento della contribuzione da euro 102.286.978 a euro 119.462.888, comprensiva di interessi e sanzioni sulle somme non versate nei termini regolamentari;

- all'incremento degli interessi e i proventi finanziari diversi che sono più che raddoppiati (da euro 25.572.616 ad euro 61.297.482), in relazione soprattutto delle plusvalenze sui titoli (esclusi i titoli di Stato).

Le rettifiche di valore dal lato dei ricavi registrano un sensibile incremento, in relazione essenzialmente alle riprese di valore dei titoli (+415,67 per cento) a cui si è accennato, ed ai dividendi derivanti dalle partecipazioni azionarie nella società Arpinge S.p.a (per euro 481 mila circa) e in Banca d'Italia (per euro 4,5 milioni).

Le rettifiche dei costi, relative a recuperi per prestazioni, iscritte tra i ricavi per euro 21.981.879 nel 2020, aumentano nel 2021 ad euro 23.715.271. L'aumento dei costi (da euro 131.168.608 a euro 146.830.414) è sostanzialmente riconducibile al forte aumento delle spese per oneri tributari (+174,89 per cento), conseguente principalmente alla maggiore imposta sostitutiva calcolata sul valore del patrimonio mobiliare, nonché all'IRES di competenza per l'esercizio 2021, calcolata sui dividendi sopra indicati accreditati dalla società Arpinge S.p.a. e da Banca d'Italia. La voce comprende anche l'Ivafe (l'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero). Si incrementano sensibilmente anche i costi per le prestazioni previdenziali ed assistenziali (64,49 per cento).

Le rettifiche di ricavi dal lato dei costi, per euro 68.125.881 (euro 83,17 nel 2020), rappresentano gli accantonamenti ai fondi statuari costituiti dalla contribuzione soggettiva e di maternità-paternità, nonché dalla rivalutazione di legge, fissata dall'Istat. La diminuzione di euro 15 milioni circa rispetto al precedente esercizio è da ricondurre principalmente a questa seconda voce, essendosi registrato per l'anno 2021 un tasso di capitalizzazione negativo.

Ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, infatti, l'Eppi adotta il sistema contributivo a capitalizzazione, in applicazione del quale i contributi soggettivi transitano nel conto economico sia tra i ricavi che tra i costi, atteso che gli stessi vengono accantonati al fondo per la previdenza, rivalutato anno per anno, formando il montante¹⁴.

Gli ammortamenti e svalutazioni registrano un incremento di circa euro 1,9 milioni.

¹⁴ In ultima analisi, i contributi che hanno incidenza sul risultato economico sono unicamente i contributi integrativi, che risultano solo nei ricavi.

La voce comprende, oltre alle quote di ammortamento di competenza dell'esercizio delle immobilizzazioni materiali e immateriali, anche l'accantonamento al fondo svalutazione crediti per interessi e sanzioni, per euro 2,9 milioni circa.

Si registrano incrementi dei costi per gli organi amministrativi e di controllo e per i compensi professionali e di lavoro autonomo; in aumento, per euro 412.274, anche i costi per canoni di locazione passivi (+3,83 per cento), in riferimento alla sede dell'Eppi nonché ai locali adibiti ad archivio documentale.

Le rettifiche di valore dal lato dei costi (euro 9.985.745) aumentano del 16,65 per cento. Esse si riferiscono alle minusvalenze, soprattutto relative agli ETF ed agli Oicr, di cui si è detto con riferimento alle attività finanziarie non immobilizzate.

9.3 Rendiconto finanziario

Ai sensi del comma 3 del citato art. 16 del decreto legislativo n. 91 del 2011 e del d.m. 27 marzo 2013 gli enti tenuti al regime di contabilità civilistica redigono un rendiconto finanziario, secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità.

Secondo il principio contabile Oic n. 10 il rendiconto finanziario indica le fluttuazioni che hanno determinato le variazioni delle disponibilità liquide, derivando dall'attività operativa (acquisto, produzione e vendita di beni e servizi), dall'attività di investimento (acquisto e vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate) e dall'attività di finanziamento (operazioni di ottenimento e restituzione di disponibilità liquide tramite mezzi propri o di terzi).

Nella specie, i flussi derivanti dall'attività operativa sono stati rilevati con il metodo diretto, ossia verificando le singole operazioni che fanno capo alla gestione reddituale¹⁵.

¹⁵ La determinazione del flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale con il metodo indiretto avviene in forma di rettifica del risultato dell'esercizio, per tener conto degli elementi di natura non monetaria (ammortamenti, accantonamenti...) e delle variazioni del capitale circolante netto (crediti verso clienti-debiti verso fornitori).

Tabella 22 - Rendiconto finanziario

<i>A. Flussi finanziari derivanti dalla attività operativa secondo il metodo diretto</i>	2020	2021	var. %
Incassi per contributi	81.449.792	132.422.552	62,58
Pagamenti a fornitori per acquisti di beni e servizi	-2.683.985	-2.653.773	-1,13
Pagamenti per compensi e rimborsi organi dell'Ente	-970.669	-921.062	-5,11
Pagamenti al personale	-1.143.636	-1.265.501	10,66
Pagamenti per prestazioni previdenziali e assistenziali	-20.912.724	-21.284.982	1,78
Altri pagamenti	-458.321	-558.649	21,89
Imposte sul reddito pagate	-10.762.617	-19.169.984	78,12
Interessi incassati/(pagati)	8.731.121	5.330.960	-38,94
Dividendi incassati	14.000.025	10.710.279	-23,50
Flussi finanziari dalla attività operativa (A)	67.248.988	102.609.839	52,58
<i>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</i>			
Immobilizzazioni materiali	-38.821	-20.979	-45,96
Investimenti	-38.821	-20.979	-45,96
Prezzo di realizzo disinvestimenti -	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	-33.646	-31.667	-5,88
Investimenti	-33.646	-31.667	-5,88
Prezzo di realizzo disinvestimenti - -	0	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	295.033.418	-67.057.851	-122,73
Investimenti	-34.269.388	-115.863.309	238,10
Prezzo di realizzo disinvestimenti/rimborsi	329.302.806	48.805.458	-85,18
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-151.204.906	14.864.032	-109,83
(Investimenti)	-173.727.795	-111.742.789	-35,68
Prezzo di realizzo disinvestimenti/rimborsi	22.522.890	126.606.821	462,13
Flussi finanziari dell'attività di investimento (B)	143.756.045	-52.246.465	-136,34
<i>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</i>			
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)			
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	211.005.033	50.363.374	-76,13
Disponibilità liquide al 1° gennaio	83.030.438	294.035.471	254,13
Disponibilità liquide al 31 dicembre	294.035.471	344.398.845	17,13

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Eppi

Si evidenzia un aumento delle disponibilità liquide (+17,13 per cento), generate principalmente dall'attività operativa e di negoziazione delle attività finanziarie non immobilizzate.

10. BILANCIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del più volte citato decreto legislativo n. 509 del 1994, la "gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale".

L'arco temporale da considerare per la verifica della sostenibilità è stato stabilito dalla citata legge n. 335 del 1995 in 15 anni e, successivamente, in 30 anni dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il decreto interministeriale Mlps e Mef del 29 novembre 2007, nel delineare i criteri per redigere i bilanci tecnici, ha precisato che sarebbe stato opportuno sviluppare proiezioni su un arco di 50 anni. Con l'art. 24, comma 24, del decreto-legge n. 201 del 2011, è stata prevista l'adozione, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l'equilibrio secondo bilanci tecnici riferiti al periodo di cinquanta anni. Con il decreto del Mlps del 22 maggio 2012 è stato ugualmente ritenuto che la verifica degli equilibri vada riferita ad un arco temporale di cinquanta anni.

Il Cig, con delibera n. 68 del 24 febbraio 2022 ha approvato il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2020 per il periodo 2021-2070.

L'attuario ha adottato l'ipotesi di redditività massima del patrimonio, stabilita annualmente dal Mlps d'intesa con il Mef, dell'1 per cento reale.

Le proiezioni riportate nell'ultimo bilancio tecnico attuariale mostrano un sostanziale equilibrio economico - finanziario della gestione previdenziale dell'Eppi con un avanzo tecnico (attività-passività) di circa 512 mln di euro, sul periodo di proiezione di 50 anni.

Il saldo previdenziale si mantiene positivo fino al 2036 e dal 2037 al termine del periodo assume segno negativo. Il saldo totale è sempre positivo, ma decresce dal 2032 al 2054, per poi crescere sino a fine periodo.

Il patrimonio presenta un andamento crescente (euro 1.573 mln di euro del 2020 ed euro 5.426 mln nel 2070). Anche il bilancio tecnico al 2020, dunque, mostra come l'equilibrio finanziario sia assicurato dall'apporto del patrimonio.

La comparazione, con riferimento all'esercizio 2021, tra i dati reali e le valutazioni dell'attuario al 31 dicembre 2020 ha evidenziato la differenza positiva di circa 176,5 mln, di cui si dà conto nel bilancio di esercizio, tra il patrimonio contabile e quello tecnico. Dal lato delle entrate, i dati di consuntivo

sono risultati superiori per 18,66 mln rispetto a quelli attuariali, per effetto principalmente dei maggiori rendimenti patrimoniali per 21,2 mln, in quanto l'ipotesi attuariale ha riportato redditività patrimoniale all'1 per cento e inflazione allo 0.88 per cento, mentre il tasso di rendimento contabile è stato del 3,64 per cento. Superiori sono risultati, al contrario, i dati delle uscite da bilancio tecnico, per 1,09 mln.

Si raccomanda il costante monitoraggio degli eventuali scostamenti tra le ipotesi prodotte nei calcoli attuariali e gli effettivi andamenti che potrà consentire di adottare tempestivamente gli ulteriori interventi, rispetto alle recenti riforme regolamentari, che si riterranno opportuni al fine del mantenimento dell'equilibrio di medio e lungo termine.

I tassi di sostituzione (rapporto tra la prima rata di pensione e l'ultimo stipendio), valutati nel bilancio tecnico, come disposto dal citato d.m. del 29 novembre 2007, al fine di verificare l'adeguatezza delle prestazioni, risultano in miglioramento all'aumentare del periodo di contribuzione (primi 20 anni) e dopo qualche anno di stabilità, decrescenti, per effetto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione.

11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (Eppi) gestisce la previdenza obbligatoria per tutti coloro che, iscritti negli albi professionali dei periti industriali e periti industriali laureati, esercitano (in forma singola o associata, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa) un'attività autonoma di libera professione, ancorché svolta contemporaneamente ad attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo di altra natura.

L'Ente provvede, inoltre, all'erogazione dell'indennità di maternità - paternità (nella misura e con le modalità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modifiche e integrazioni) e di prestazioni assistenziali, consistenti in sussidi in caso di eventi tipizzati, prestiti chirografari e mutui ipotecari.

Il rapporto tra il valore dei fondi a copertura delle pensioni in essere e le relative rate di pensione erogate nell'anno, corrisponde a 12, più elevato rispetto al parametro previsto dal decreto legislativo n. 509 del 1994, che è pari a 5.

Nel 2021 il rapporto tra contributi soggettivi e prestazioni corrisponde a 2,9, come nel 2020.

Al 31 dicembre 2021 gli investimenti patrimoniali ammontano a 1.722 milioni di euro ed evidenziano plusvalenze (non realizzate) per complessivi euro 152,78 mln, in corrispondenza a valori di mercato maggiori di quelli contabili, al costo di acquisto. Il rendimento contabile lordo è 3,64 per cento. Il 28,21 per cento delle risorse risulta investita in Oicr mobiliari, il 18,79 in Oicr immobiliari ed il 15,38 in obbligazioni, che si riducono rispetto al precedente esercizio dello 0,56 per cento e si assestano ad euro 241.428.516.

Al riguardo questa Sezione ribadisce che la scelta di allocazione delle risorse verso *asset* a non elevato rischio è da porre in correlazione alla peculiarità della gestione del risparmio previdenziale che persegue l'obiettivo di una redditività idonea ad assicurare la sostenibilità del regime previdenziale in un orizzonte temporale molto ampio, condizionato anche dall'incidenza di variabili demografiche e biometriche.

L'Eppi è unico socio della società Tesip s.r.l. (Tecnologie e sistemi informativi previdenziali), con capitale di euro 150.000. La società, cui sono affidati i servizi informatici strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente, ha registrato la perdita di euro 92.894 (utile di euro 6.432 nel 2020) e patrimonio netto di euro 186.030 (euro 278.924 nel 2020).

L'Eppi, inoltre, partecipa al capitale della società Arpinge s.p.a. (per il 19,23 per cento), operante per l'investimento e lo sviluppo di infrastrutture e impianti, soprattutto nei settori dell'energia e dei parcheggi, della quale sono altri soci fondatori la Cassa di previdenza e assistenza dei geometri - Cipag (40,39 per cento) e quella degli ingegneri e architetti - Inarcassa (40,39 per cento). La società, con capitale di euro 173.330.000, ha registrato l'utile di esercizio di euro 5.768.953 (euro 2.620.760 nel 2020) e il patrimonio netto di euro 179.556.627 (euro 176.287.675 nel 2020).

Tra le immobilizzazioni finanziarie di Arpinge s.p.a. sono iscritte, e si riferiscono al valore di carico, le partecipazioni in AEER S.r.l. e Parkinge s.r.l. per euro 99.941.269 (invariate rispetto al precedente esercizio). Dagli allegati al bilancio dell'Eppi si apprende che Parkinge s.r.l. è una *sub-holding* operativa nel settore dei parcheggi, nata ad agosto 2021 dalla fusione per incorporazione tra le società AST B, AST VT e Park.Ho (in precedenza detenute direttamente da Arpinge). Precedentemente alla fusione era stata trasferita ad AST B, mediante apporto, la partecipata Gespar s.r.l..

Il rendimento lordo dei titoli immobilizzati è indicato dall'Ente rispetto al valore di carico nel 2,46 per cento, mentre ai prezzi di mercato sarebbe nel 5,19 per cento. La voce ammonta ad euro 549.192.803 e si riferisce al valore di carico delle obbligazioni governative area euro di media e lunga durata e di altri titoli immobilizzati, specificamente elencati in nota integrativa, tra i quali è incluso l'investimento per euro 161 mln (171 mln nel 2020) nel fondo "Fedora"

L'incremento da euro 526.045.376 mln nel 2020 ad euro 541.019.838 mln nel 2021 delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, esposte nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce "altri titoli", è il risultato di acquisti di quote di fondi Etf (*exchange traded funds*) e Oicr per euro 115,8 mln; riprese di valore rispetto a quello contabile per l'andamento del mercato principalmente di Etf per euro 1,6 mln; vendite di quote di fondi Oicr per euro 99,1 mln; rettifiche negative (sempre in relazione all'andamento del mercato) per euro 3,5 mln per Etf e Oicr.

I crediti contributivi nel 2021 costituiscono il 9,48 per cento (11,27 per cento nel 2020) delle attività patrimoniali ed incidono per il 16,60 per cento (20,19 per cento nel 2020) sul fondo di accantonamento dei contributi soggettivi e integrativi.

L'esercizio 2021 chiude con un avanzo di 59.272.095, in aumento del 174,77 per cento rispetto al 2020. Il miglioramento del risultato economico è ascrivibile al più alto aumento dei ricavi (+34,94 per cento), rispetto a quello dei costi (+11,94 per cento).

Il patrimonio netto nel 2021 ammonta ad euro 1.420.260.677, in aumento del 6,71 per cento.

Il rendiconto finanziario evidenzia un aumento delle disponibilità liquide (+17,13 per cento), generate principalmente dall'attività operativa e di negoziazione delle attività finanziarie non immobilizzate.

Le proiezioni riportate nell'ultimo bilancio tecnico attuariale redatto al 31 dicembre 2020 mostrano un sostanziale equilibrio economico - finanziario della gestione previdenziale dell'Eppi con un avanzo tecnico (attività-passività) di circa 512 mln di euro, sul periodo di proiezione di 50 anni.

Il saldo previdenziale si mantiene positivo fino al 2036 e dal 2037 al termine del periodo assume segno negativo. Il saldo totale è sempre positivo, ma decresce dal 2032 al 2054, per poi crescere sino a fine periodo.

Il patrimonio presenta un andamento crescente (euro 1.573 mln di euro nel 2020 ed euro 5.426 mln nel 2070). Anche il bilancio tecnico al 2020, dunque, mostra come l'equilibrio finanziario sia assicurato dall'apporto del patrimonio.

La comparazione, con riferimento all'esercizio 2021, tra i dati reali e le valutazioni dell'attuario al 31 dicembre 2020 ha evidenziato la differenza positiva di circa di circa 176,5 mln, di cui si dà conto nel bilancio di esercizio, tra il patrimonio contabile e quello tecnico. Dal lato delle entrate, i dati di consuntivo sono risultati superiori per 18,66 mln rispetto a quelli attuariali, per effetto principalmente dei maggiori rendimenti patrimoniali per 21,2 mln, in quanto l'ipotesi attuariale ha riportato redditività patrimoniale all'1 per cento e inflazione allo 0.88 per cento, mentre il tasso di rendimento contabile è stato del 3,64 per cento. Superiori sono risultati, al contrario, i dati delle uscite da bilancio tecnico, per 1,09 mln.

Si raccomanda il costante monitoraggio degli eventuali scostamenti tra le ipotesi prodotte nei calcoli attuariali e gli effettivi andamenti che potrà consentire di adottare tempestivamente gli ulteriori interventi, rispetto alle recenti riforme regolamentari, che si riterranno opportuni al fine del mantenimento dell'equilibrio di medio e lungo termine.

I tassi di sostituzione (rapporto tra la prima rata di pensione e l'ultimo stipendio), valutati nel bilancio tecnico, come disposto dal citato d.m. del 29 novembre 2007, al fine di verificare

l'adeguatezza delle prestazioni, risultano in miglioramento all'aumentare del periodo di contribuzione (primi 20 anni) e dopo qualche anno di stabilità, decrescenti, per effetto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

